



Deliberazione Giunta Regionale n. 693 del 30/10/2018

Direzione Generale 17 - Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

Regolamentazione transitoria sull'utilizzo del biostabilizzato ottenuto dal processo di stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. con DGR 426 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16 Agosto 2011, è stato approvato il disciplinare tecnico della produzione, della qualità e degli utilizzi del rifiuto ottenuto dalla stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti denominato "biostabilizzato";
- b. l'Allegato A alla stessa DGR 426/2011 definisce gli utilizzi del "biostabilizzato" per la copertura giornaliera e finale in discarica, configurati come attività di recupero, unici ammessi sul territorio della Campania, fatto salvo quanto già disposto dalla normativa nazionale, nelle quantità massime previste e secondo i parametri e le caratteristiche ivi individuati;
- c. tale disciplinare identifica le condizioni del processo di biostabilizzazione aerobica, cui deve essere sottoposta la frazione umida tritovagliata prodotta presso gli impianti STIR regionali, e le caratteristiche del biostabilizzato, derivante da tale processo, per il successivo utilizzo come materiale di copertura giornaliero oppure finale in impianti di discarica controllata, così da promuoverne l'utilizzo, riducendo il ricorso a operazioni di smaltimento;
- d. la succitata DGR riserva un'integrazione e aggiornamento delle relative previsioni all'esito di sperimentazioni previste, dalle quali ricavare dati sulle caratteristiche dei materiali prodotti, al fine di un idoneo uso del biostabilizzato;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- a. con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/06/2015 è stato modificato il Decreto 27/09/2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- b. il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16.12.2016 e pubblicato sul BURC n. 88 del 21.12.2016, prevede tra i suoi Obiettivi sia quello dell'*Autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non differenziati e dei rifiuti non pericolosi derivanti dal loro trattamento attuato attraverso l'Azione di Rifunzionalizzazione degli impianti TMB al fine di produrre FUTS (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata) conforme alla DGR n. 426 del 04.08.2011*, sia, come Obiettivo trasversale, quello del *Contenimento entro il limite di 81 kg/anno per abitante del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili in discarica*;

RILEVATO CHE

- a. nell'ambito della Programmazione del Piano di Riparto dei fondi FSC 2007-2013 definiti ex Art. 3, comma 1, della Legge n. 1 del 24/01/2011, effettuata con DGR n. 575 del 16/12/2013 e confermata da ultimo con DGR n. 496 del 13/09/2016, è stato previsto per sei dei sette STIR della Campania il finanziamento, con beneficiari le Province e la Città Metropolitana di Napoli, di interventi per l'adeguamento del processo di biostabilizzazione della FUT in coerenza con le indicazioni del Disciplinare regionale di cui alla DGR n. 426 del 04/08/2011;
- b. tali interventi, tuttavia, ancora non risultano attuati non consentendo di fatto la produzione ed il recupero di biostabilizzato;
- c. la produzione ed il recupero di biostabilizzato risultano strategici anche ai fini del superamento delle pendenze di cui alla Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia europea del 16/07/2015;

CONSIDERATO CHE

- a. nell'ambito dell'istruttoria di competenza, la Direzione generale, acquisita la relazione tecnica al protocollo regionale al n. 667751 del 23/10/2018, con nota n. 668683 del 23/10/2018, ha formulato una proposta e richiesto all'ARPAC, quale Ente strumentale della Regione Campania di supporto

tecnico-scientifico, di voler esprimere una valutazione di merito, anche con riguardo all'effettività dei presupposti normativi richiamati e alla sussistenza di idonei livelli di tutela ambientale legati all'impiego del materiale biostabilizzato così ridefinito;

- b. con nota n. 62237 del 29/10/2018, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 682639, e successivi chiarimenti l'ARPAC ha espresso parere nel quale conferma la coerenza con la normativa vigente e condivide la proposta formulata con riferimento specifico ai parametri necessari per definire la stabilità biologica della frazione organica ottenuta dal processo di tritovagliatura e stabilizzazione aerobica del rifiuto da utilizzare come materiale di copertura giornaliera e superficiale finale delle discariche;

RITENUTO DI

- a. dover prendere atto di quanto riportato nell'analisi tecnica acquisita al protocollo regionale al n. 667751 del 23/10/2018 e nel parere ARPAC reso con nota n. 62237 del 29/10/2018 e successivi chiarimenti;
- b. dover disporre che in fase transitoria, nelle more dell'attuazione degli interventi previsti presso gli STIR riportati nel Piano di Riparto di cui alla DGR n. 496 del 13 settembre 2016, l'utilizzo del biostabilizzato ottenuto dal processo di stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti avvenga in conformità alle norme tecniche riportate in allegato al presente provvedimento;
- c. dover demandare all'ARPAC il monitoraggio riguardo il corretto utilizzo del biostabilizzato nelle operazioni di recupero previste quale materiale di copertura giornaliera e superficiale finale delle discariche;

VISTI

- a. la L. 1/2011;
- b. la DGR 426/2011;
- c. DGR n. 575 del 16/12/2013;
- d. il DM 24/06/2015 del MATTM;
- e. la Sentenza della Corte di Giustizia europea del 16/07/2015;
- f. la DGR n. 496 del 13/09/2016;
- g. il PRGRU approvato il 16/12/2016 dal Consiglio regionale;
- h. la relazione tecnica acquisita al protocollo regionale al n. 2018.667751;
- i. il parere ARPAC n. 2018.62237, acquisita protocollo regionale n. 2018. 682639;
- j. il parere ARPAC n. 62790, acquisito al protocollo regionale n. 2018.687861;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati integralmente:

1. di disporre che in fase transitoria, nelle more dell'attuazione degli interventi previsti presso gli STIR riportati nel Piano di Riparto di cui alla DGR n. 496 del 13 settembre 2016, l'utilizzo del biostabilizzato ottenuto dal processo di stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti avvenga in conformità alle norme tecniche riportate in allegato al presente provvedimento;
2. di demandare all'ARPAC il monitoraggio riguardo il corretto utilizzo del biostabilizzato nelle operazioni di recupero previste quale materiale di copertura giornaliera e superficiale finale delle discariche;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al Gabinetto Presidente Giunta Regionale, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, all'Ufficio di Staff Tecnico – Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza, all'ARPAC, alle Province della Campania, alla Città Metropolitana di Napoli ed all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.

UTILIZZO DELLA FRAZIONE ORGANICA OTTENUTA DAL PROCESSO DI TRITOVAGLIATURA E STABILIZZAZIONE AEROBICA DEL RIFIUTO URBANO COME MATERIALE DI COPERTURA GIORNALIERA E SUPERFICIALE FINALE DELLE DISCARICHE.

Il presente disciplinare definisce le condizioni tecniche (di processo e di composizione) per l'utilizzazione quale materiale di copertura delle discariche del compost fuori specifica (codice CER 19 05 03) ottenuto dal processo di trito vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato e successiva stabilizzazione aerobica della frazione prevalentemente umida. Il compost fuori specifica, nel prosieguo denominato “**biostabilizzato**”, a seconda della rispondenza alle specifiche tecniche di seguito illustrate, può trovare utilizzo quale materiale di copertura giornaliera o superficiale finale delle discariche.

Di seguito definite le condizioni minime che deve rispettare il processo di biostabilizzazione, le caratteristiche che deve avere il prodotto in funzione dell'uso, i controlli che devono essere effettuati per verificarne la qualità.

1) Il processo di biostabilizzazione

L'obiettivo del processo è quello della stabilizzazione biologica della matrice organica dei rifiuti trattati nonché quello dell'igienizzazione della biomassa stessa, pertanto il processo deve essere condotto in modo da assicurare:

- il controllo delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;
- il controllo della temperatura di processo;
- un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa in tutte le fasi.

Le condizioni minime che deve rispettare il processo di produzione affinché il biostabilizzato possa essere utilizzato, sono contenute nei successivi punti A),B),C):

- A) la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 °C;
- B) la durata della stabilizzazione (costituita da bioossidazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l'impianto di biostabilizzazione, deve essere

tenuta idonea registrazione, dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;

- C) l' impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una sezione di vagliatura finale a 50 mm.

E' inoltre opportuno che in sede di rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di biostabilizzato si valuti l'esigenza di prescrivere quanto segue:

- ai fini del contenimento di polveri e di odori, gli impianti siano strutturati in modo che le fasi di stoccaggio e di bio-ossidazione avvengano in ambiente confinato e siano assunte idonee misure e sistemi di abbattimento;
- ai fini di evitare altre forme di inquinamento, le fasi di stoccaggio dei rifiuti da trattare, di biostabilizzazione e stoccaggio del biostabilizzato avvengano su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo da avviare a depurazione o da riutilizzare nel processo stesso.

2) Utilizzazioni ammesse per il biostabilizzato

Fatto salvo quanto disciplinato dalla legislazione statale, l'utilizzo del biostabilizzato derivante da processi che rispettino le condizioni minime, è ammesso unicamente nelle situazioni di seguito descritte, qualora possieda le caratteristiche di cui alle successive tabelle 1 o 2 a seconda che si tratti di copertura giornaliera o copertura finale.

Copertura giornaliera dei rifiuti in discarica. (D.Lgs. 36/03 - Allegato 1, punto 2.10 relativo alla "Modalità e criteri di coltivazione")

L'uso del biostabilizzato come copertura giornaliera è ammesso unicamente in discariche per rifiuti non pericolosi e secondo le seguenti modalità di utilizzo:

- il biostabilizzato deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella tabella 1;
- il suo utilizzo, come materiale di ingegneria, deve essere espressamente previsto nel Piano di Gestione Operativa della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione della discarica deve essere riportato come operazione di recupero di rifiuti [R11];
- la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base annua;

- nel Piano di Gestione Operativa della discarica deve essere indicato il tempo massimo di detenzione del biostabilizzato nell'area della discarica prima dell'utilizzo, che - di norma - deve avvenire entro tre giorni dal ricevimento nell'impianto stesso.

Tab. 1 – Caratteristiche del biostabilizzato ai fini dell'utilizzo come copertura giornaliera (il campione deve essere prelevato secondo la metodica UNI 10802)

Indice di Respirazione Dinamico (1)	mg O ₂ x kg SV x h ⁻¹ (2)	≤ 1.000 ± 30% (3)
Umidità	(% peso)	≤ 50
Granulometria	(mm)	≤ 50

(1) Metodo DI.PRO.VE. – Università di Milano

(2) SV: frazione della sostanza secca volatile a 550 °C

(3) La tolleranza è riferita al risultato analitico di ogni singolo campione di biostabilizzato.

Copertura superficiale finale della discarica (D.Lgs. 36/03 - Allegato 1, punti 1.2.3 e 2.4.3).

Considerato che in base a quanto disposto dal punto 2.4.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/03, lo strato superficiale di copertura deve essere di spessore maggiore o uguale a 1 m con lo scopo di favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini della realizzazione del piano di ripristino ambientale, di fornire una protezione adeguata contro l'erosione nonché di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche, è ammesso l'utilizzo di biostabilizzato come copertura finale, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il biostabilizzato possieda tutte le caratteristiche indicate nella tabella 2;
- l'utilizzo del biostabilizzato, come materiale di ingegneria, sia espressamente previsto nel Piano di Ripristino Ambientale della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica sia riportato come operazione di recupero di rifiuti [R10];
- il biostabilizzato, miscelato a terreno nella proporzione del 50%, sia utilizzato per un primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza;
- venga posto su questo primo strato un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza; lo spessore di questo secondo strato potrà essere superiore ai 50 cm in considerazione della destinazione d'uso finale prevista per l'area.

Tab. 2 – Caratteristiche del biostabilizzato ai fini della copertura superficiale finale (il campione deve essere prelevato secondo la metodica UNI 10802)

Indice di Respirazione Dinamico (1)	mg O ₂ x kg SV x h ⁻¹ (2)	≤ 1.000 ± 30% (3)
Metalli	(mg/kg di sostanza secca)	I limiti previsti dalla Tabella 3.1 della D.C.I. 27 luglio 1984
Inerti	(% peso)	≤ 15 (4)
Plastica	(% peso)	≤ 10 (4)
Vetro	(% peso)	≤ 15 (4)
Umidità	(% peso)	≤ 50%
Granulometria	(mm)	≤ 50

(1) Metodo DI.PRO.VE. – Università di Milano

(2) SV: frazione della sostanza secca volatile a 550 °C

(3) La tolleranza è riferita al risultato analitico di ogni singolo campione di biostabilizzato.

(4) I singoli limiti sono elevabili fino al 50% del loro valore, ma contemporaneamente si deve verificare la riduzione degli altri componenti in modo che la sommatoria delle % di inerti, plastica e vetro non superi il 40% in totale.

3) Controllo delle caratteristiche del biostabilizzato

Ai fini della verifica delle caratteristiche del biostabilizzato deve essere svolto un controllo periodico da effettuare presso gli impianti di produzione e presso la discarica.

- A) Presso l'impianto di produzione, in analogia a quanto disposto dal D.M. 27/09/2010, deve essere effettuata almeno una volta/anno una "caratterizzazione di base" del biostabilizzato; il campionamento deve essere effettuato con la metodologia UNI 10802 e deve essere effettuata l'analisi completa dei parametri indicati alle precedenti tabelle 1 e 2, per un lotto rappresentativo della produzione, pari ad almeno 500-1.000 t.

Ai fini dell'utilizzazione di cui al presente atto:

- gli impianti di biostabilizzazione esistenti e in attività alla data di entrata in vigore del presente atto, devono effettuare la prima caratterizzazione di base del biostabilizzato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva;

- gli impianti nuovi devono effettuare la prima caratterizzazione di base entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a regime.

Sempre presso l'impianto di produzione, devono essere eseguite successive verifiche di conformità del biostabilizzato da conferire alle discariche verificando, con cadenza almeno trimestrale e su lotti rappresentativi di almeno 500 t, il rispetto dei medesimi parametri contenuti nelle tabelle 1 e 2.

I referti analitici devono essere conservati presso l'impianto di produzione del biostabilizzato per almeno 5 anni.

- B) I conferitori devono mettere a disposizione del gestore della discarica la certificazione dalla quale risulti che il processo di produzione rispetta le condizioni minime di cui al precedente punto 1), nonché le analisi di caratterizzazione relative almeno all'ultimo trimestre.

Il gestore della discarica è tenuto a definire, nel Piano di Gestione Operativa (nel caso di utilizzo per copertura giornaliera) o nel Piano di Gestione Post-Operativa (nel caso di utilizzo per copertura finale) la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla presente direttiva, al fine dell'accettazione del biostabilizzato come materiale di ingegneria per la copertura dei rifiuti.



Deliberazione Giunta Regionale n. 737 del 13/11/2018

Direzione Generale 17 - Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

Programmazione finanziamento impianti di rifiuti - DGR n. 312/2016 - Modifiche.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", agli artt. 196 e 199 affida alle Regioni la competenza per la predisposizione, adozione e aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- b. la Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" all'art. 9 prevede che è di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale vigente la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui al successivo articolo 11;
- c. la succitata Legge Regionale, anche sulla base della distribuzione degli impianti di Trattamento Meccanico biologico (cosiddetti STIR) ripartisce il territorio regionale nei seguenti sette Ambiti Territoriali Ottimali (ATO): Ambito territoriale ottimale Avellino, Ambito territoriale ottimale Benevento, Ambito territoriale ottimale Caserta, Ambito territoriale ottimale Napoli 1, Ambito territoriale ottimale Napoli 2, Ambito territoriale ottimale Napoli 3 e Ambito territoriale ottimale Salerno;
- d. l'art. 25 comma 3 della richiamata Legge Regionale istituisce sette Enti d'Ambito (EdA), quali enti di governo degli ATO, cui i Comuni hanno aderito per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, per i quali sono in corso le attività per l'individuazione degli organi di governo ed in particolare dei rispettivi direttori generali;
- e. i Comuni nelle diverse province della Campania, lamentano la difficoltà a conferire alcune frazioni secche di rifiuti da raccolta differenziata, difficoltà aumentate anche in relazione agli incendi verificatisi ultimamente in impianti di stoccaggio e per le conseguenze che ne sono derivate;
- f. l'art. 34 della L.R n. 14/2016, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. m), della Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 29 "Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)", stabilisce, tra l'altro, che: "4bis. Il Piano d'ambito prevede, la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l'ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato all'interno degli stessi";

RILEVATO CHE

- a. l'Autorità di Gestione del FESR, sulla base della ricognizione effettuata relativa alla chiusura del Programma Operativo Regionale 2000/2006, ha riscontrato la possibilità di programmare, a valere sulle risorse rinvenienti dalla Certificazione degli interventi coerenti con il medesimo Programma, ulteriori interventi che siano nell'ambito di operatività della DGR n. 1035 del 28.07.2006 come confermata dalla DGR n 891 del 14.12.2010;
- b. nell'ambito del suddetto Programma Operativo Regionale 2000/2006 si riscontrano elementi di coerenza dei suddetti Piani d'Ambito con la Misura 1.7 "Sistema Regionale di Gestione e smaltimento dei rifiuti" finalizzata, tra l'altro, al miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti promuovendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero nonché elevando la sicurezza dei siti per lo smaltimento all'attuazione delle normative di settore attraverso la pianificazione integrata della gestione dei rifiuti su scala di ATO;

CONSIDERATO CHE

- a. la programmazione regionale unitaria in materia di rifiuti, in coerenza con il PRGRU, prevede attività d'investimento per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti urbani, per colmare il gap impiantistico regionale, in ragione del principio di autosufficienza e di prossimità degli Ambiti Territoriali Ottimali, con l'obiettivo di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015 – Commissione/Italia (C-297/08) e per il superamento della sanzione ad essa collegata;

- b. nelle previsioni di legge, rientrano, tra l'altro, così come previsto dall'art. 34 comma 4bis della L.R. n. 14/2016, le stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l'ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato all'interno degli stessi;
- c. le richiamate difficoltà dei Comuni al conferimento delle frazioni secche di rifiuti da raccolta differenziata, nonché l'attuale condizione di intasamento di dette frazioni negli impianti esistenti richiedono, anche al fine prevenire il rischio di ulteriori fenomeni incendiari, la realizzazione di centri di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- a. la citata legge regionale n. 14/2016 e lo statuto-tipo degli Enti d'Ambito, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 28 giugno 2016, disciplinano le procedure di nomina e le funzioni degli organi dell'Ente d'Ambito, tra cui quelle del Direttore Generale;
- b. in particolare, l'art. 31 della menzionata legge regionale al comma 2 prevede che: "2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'EdA con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia" e che l'art. 9 dello statuto-tipo degli Enti d'Ambito al comma 2 ribadisce puntualmente tale disposizione normativa;
- c. l'art. 29 della L.R. n. 14/2016 al comma 1, lettera i), prevede che il Consiglio d'Ambito approvi il contratto con il direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale ed allegato allo statuto dell'EdA;
- d. in allegato sub f) allo Statuto-tipo dell'EdA, approvato con la menzionata DGR n. 312/2016, è stato approvato lo schema di contratto del Direttore generale;
- e. con riferimento alle modalità di organizzazione e gestione del ciclo dei rifiuti, occorre modificare l'art. 4 dello schema di contratto allegato allo Statuto-tipo dell'EdA, in conformità a quanto disposto dal vigente art. 31 della legge regionale n. 14/2016;

RAVVISATO di dover adottare le determinazioni necessarie al completamento delle attività connesse alla realizzazione del nuovo sistema del Ciclo integrato dei rifiuti, sia negli aspetti collegati agli interventi previsti dalla legge che in quelli organizzativi e di governance;

RITENUTO

- a. di dover programmare per il finanziamento delle stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l'ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato all'interno degli stessi, nonché di centri di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi urbani l'importo di € 20.000.000,00 a valere sulle risorse rinvenienti dalla Certificazione degli interventi coerenti con il Programma Operativo Regionale 2000/2006;
- b. di dover modificare il testo dell'art. 4, comma 1, dello schema di contratto da sottoscrivere tra EdA e Direttore Generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 14/2016 e dall'art. 9, comma 2, dello Statuto tipo, approvato con la citata DGR n. 312/2016, nei termini seguenti: "Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge Regionale n. 14/2016 e dell'art. 9, comma 2 dello Statuto, al Direttore Generale è attribuito, a carico del bilancio dell'Eda e per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di Euro.....determinato dall'EdA con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia";
- c. di dover demandare alla DG 50 17 00 – "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti – autorizzazioni e valutazioni ambientali – la predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento e, in applicazione di quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento, l'elaborazione:
 - i. di un piano di interventi per la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR ai sensi dell'art. 34, comma 4 bis della L.R. n. 14/2016;
 - ii. di un piano di interventi per la realizzazione di centri di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi urbani a servizio dei Comuni attraverso gli Enti d'Ambito;

VISTI

- a. il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b. la Legge Regionale del 26/05/2016 n. 14;
- c. la Delibera di Giunta regionale n.1035 del 28.07.2006;
- d. la Delibera di Giunta regionale n. 891 del 14.12.2010;
- e. la Delibera di Giunta regionale n. 312 del 28/06/2016;

ACQUISITO il parere positivo del Responsabile della Programmazione Unitaria, reso con nota prot. 26336/UDCP/GAB/VCG1 del 12/11/2018;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di programmare per il finanziamento delle stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l'ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato all'interno degli stessi, nonché di centri di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi urbani, l'importo di € 20.000.000,00 a valere sulle risorse rinvenienti dalla Certificazione degli interventi coerenti con il Programma Operativo Regionale 2000/2006;
2. di modificare il testo dell'art. 4, comma 1, dello schema di contratto da sottoscrivere tra EdA e Direttore Generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 14/2016 e dall'art. 9, comma 2, dello Statuto tipo, approvato con la citata DGR n. 312/2016, nei termini seguenti: "Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge Regionale n. 14/2016 e dell'art. 9, comma 2 dello Statuto, al Direttore Generale è attribuito, a carico del bilancio dell'Eda e per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di Euro.....determinato dall'EdA con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia";
3. di demandare alla DG 50 17 00 – "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti – autorizzazioni e valutazioni ambientali – la predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento e, in applicazione di quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento, l'elaborazione:
 - i. di un piano di interventi per la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR ai sensi dell'art. 34, comma 4 bis della L.R. n. 14/2016;
 - ii. di un piano di interventi per la realizzazione di centri di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi urbani a servizio dei Comuni attraverso gli Enti d'Ambito;
4. di inviare il presente provvedimento all'ufficio competente alla pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale;
5. di inviare il presente provvedimento al Vice Presidente e Assessore con delega all'Ambiente, al Capo di Gabinetto del Presidente e agli Enti d'Ambito campani.